



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/67/4809

Roma, data protocollo

27 FEB. 2019

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente *“Integrazioni e modifiche al decreto del Capo della Polizia — Direttore Generale della pubblica sicurezza 20 settembre 2017, recante “Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorso interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95””*.

Schema di decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente *“Integrazioni e modifiche al decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della pubblica sicurezza 9 aprile 2018, recante “Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante concorso interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95””*.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO-già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-UILMP-P.N.F.D.)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE	
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia degli schemi di provvedimento in oggetto indicati e delle relative relazioni tecnico – illustrative.

Nel segnalare la particolare urgenza, si resta in attesa di eventuali osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 7 marzo p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 20 SETTEMBRE 2017, RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

L'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha innovato l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, in materia di concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, introducendo le lettere d-bis) e d-ter), con la possibilità di rimodulare - nella fase transitoria - la durata del corso di formazione professionale, attraverso modalità attuative rinviate al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e prevedendo la graduazione dell'accesso al ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo.

Allo scopo di dare attuazione alle modifiche apportate dal richiamato decreto legislativo n. 126 del 2018, è stato predisposto l'unito decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composto da due articoli, le cui disposizioni, in conseguenza, in particolare, della riduzione da sei a tre mesi del corso di formazione professionale, integrano e modificano il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017, recante modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni.

Nello specifico:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 1 (*Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 ottobre 2017 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95"*)

la **lettera a)** dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 3 in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-sexies), del decreto legislativo n. 95 (introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n.126 del 2018), secondo cui nella fase transitoria non si applicano le disposizioni che prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali;

la **lettera b)** dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 9, in correlazione a quanto illustrato sub **lettera a)**;

la **lettera c)** sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 14 avente ad oggetto i vari aspetti attinenti ai corsi di formazione.

la **lettera d)** modifica l'articolo 15, concernente l'articolazione del corso di formazione professionale in tre mesi, attraverso tre distinte fasi formative di differente durata, di cui una realizzata in modalità *e-learning* (non superiore a 50 giorni), una di tirocinio applicativo (non superiore a 45 giorni) presso la sede di servizio e una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato (non superiore a 15 giorni). La durata effettiva e la sequenza delle fasi formative sono rimesse ad un successivo decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza secondo la previsione del comma 1-bis che viene introdotto nell'articolo. La rimodulazione è finalizzata ad assicurare la formazione dei frequentatori in relazione all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici, anche con riferimento a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni svolte. Introduce, inoltre, un comma 2-bis, concernente l'individuazione della struttura formativa in cui si svolge il corso da parte della Direzione Centrale per gli istituti di istruzione;

la **lettera e)** aggiorna l'articolo 16 relativamente alla fase di predisposizione del Piano degli Studi e alla proposta da parte del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

la lettera f) aggiorna l'articolo 17, relativo alla disciplina delle attività didattiche, specificando che i relativi periodi didattici hanno una durata di 45 minuti ciascuno;

la lettera g) integra il richiamo dell'articolo 18 alla norma primaria mediante la previsione della diminuzione del limite delle assenze durante la frequenza del corso di formazione in relazione alla rimodulazione della durata dello stesso;

la lettera h) apporta alcune modifiche all'articolo 19, relativo alla disciplina dell'esame finale, attraverso la riduzione ad una sola prova scritta ed al richiamo dell'articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 335 del 1982, sulla restituzione ai servizi d'istituto del frequentatore che non supera l'esame;

le lettere i) e l) apportano delle modifiche, rispettivamente, all'articolo 20 e all'articolo 21, in relazione alla rimodulazione della prova finale;

la lettera m) apporta delle modifiche all'articolo 22, introducendo al comma 1 il richiamo all'applicazione dell'ordine di accesso al ruolo degli ispettori dei vincitori delle procedure concorsuali di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1, comma 1, del decreto Legislativo n. 95 del 2017 e al comma 2, relativo alla graduatoria finale, il rinvio - in caso di articolazione del corso in più cicli - alla disciplina di cui al comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 126 del 2018;

la lettera n) integra l'articolo 23 aggiungendo al richiamo dell'applicazione delle lettere c) e d) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, anche quello alle lettere d-bis) e d-ter).

L'articolo 2 (*Clausola di invarianza finanziaria*) contiene la clausola di invarianza finanziaria atteso che all'attuazione del decreto di cui alla presente relazione tecnico-illustrativa si provvede entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stante quanto previsto dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 126 del 2018, concernente la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto, nonché dall'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017 riguardante il meccanismo di recupero dell'eventuale maggior onere risultante dal previsto monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCHEMA DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 20 SETTEMBRE 2017, RECANTE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "Regolamento degli Istituti di Istruzione";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante "Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;

CONSIDERATO

che l’articolo 2, comma 1, lettere d-bis) e d-ter), del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotte dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 126 del 2018, ha modificato la disciplina delle modalità di conseguimento della nomina e dell’iscrizione in ruolo dei vincitori dei concorsi per la qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nella fase transitoria prevedendo la frequenza di un corso di formazione di durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi;

RITENUTO

di dover rideterminare la durata del corso di formazione per l’accesso alla medesima qualifica e, conseguentemente, le modalità attuative del relativo percorso formativo, anche semplificando le correlate prove d’esame assicurando, contestualmente, una mirata formazione in relazione alle funzioni previste per il personale del ruolo degli ispettori e all’anzianità di servizio del personale interessato;

CONSIDERATO

che l’articolo 2, comma 1, lettera d-quater), del decreto legislativo n. 95 del 2017, anch’essa introdotta dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 126 del 2018, rinvia la definizione delle modalità attuative delle predette lettere d-bis) ed d-ter) dello stesso articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, attraverso l’esplicito rinvio alla lettera d), ultimo periodo, del medesimo articolo 2, comma 1, del decreto legislativo da ultimo richiamato;

VISTO

il proprio decreto in data 20 settembre 2017, recante “Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, registrato dalla Corte dei Conti il 9 ottobre 2017, Fog. n. 2082, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/28-ter del 10 ottobre 2017;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- RITENUTO** che a seguito delle richiamate integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare delle modifiche e integrazioni al predetto decreto del 20 settembre 2017;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 ottobre 2017 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95")

1. Al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, il comma 5 è abrogato;
 - b) all'articolo 9, il comma 3 è abrogato;
 - c) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore, individua le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici dell'esame finale e indica i criteri per lo svolgimento della prova d'esame e per la redazione della graduatoria finale dei concorsi di cui ai Capi I, II, III e IV";
 - d) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il corso, della durata di tre mesi, è articolato in tre fasi formative, di cui: una realizzata in modalità e-learning, di durata non superiore a 50 giorni; una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato, di durata non superiore a 15 giorni; una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione, di durata non superiore a 45 giorni.";
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente "1-bis. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione, sono definite la durata di ciascuna delle fasi formative di cui al comma 1 e la loro sequenza.";
 - 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente "2-bis. Il corso si svolge presso un Istituto, Centro o Scuola di formazione della Polizia di Stato individuata in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- relazione alle esigenze organizzative e logistiche dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione. Ove imprescindibili esigenze organizzative lo richiedono, il corso può essere svolto anche presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, individuate dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione”;
- e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole “Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, sono inserite le seguenti: “, su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione”;
- f) all'articolo 17, le parole: “della durata di 55 minuti” sono sostituite dalle seguenti: “della durata di 45 minuti”;
- g) all'articolo 18, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “In relazione alla durata del corso di formazione di cui all'articolo 15, i predetti limiti massimi di assenza sono ridotti della metà.”;
- h) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole: “consistente in una prova scritta e una orale relative” sono sostituite dalle seguenti: “consistente in una prova scritta relativa”;
 - 2) al comma 2, le parole: “delle citate prove” sono sostituite dalle seguenti: “della prova”;
 - 3) al comma 3, le parole: “Le prove di cui al comma 1 formano” sono sostituite dalle seguenti: “La prova di cui al comma 1 forma” e le parole: “non supera gli esami” sono sostituite dalle seguenti: “non supera l'esame”;
 - 4) al comma 4, le parole: “alle prove d'esame” sono sostituite dalle seguenti: “alla prova d'esame”;
 - 5) al comma 6, dopo le parole “ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il diverso contenuto della prova” ed il secondo periodo è soppresso;
 - 6) al comma 7, le parole: “a sostenere le prove d'esame, se compatibili”, sono sostituite dalle seguenti: “a sostenere la prova d'esame, se compatibile”;
- i) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, le parole: “individuato dal Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “individuato dal Direttore Centrale per gli istituti di istruzione”;
 - 2) al comma 5, le parole: “definisce i criteri per la valutazione delle prove” sono sostituite dalle seguenti: “definisce i criteri per la valutazione della prova”;
- l) all'articolo 21, comma 1, le parole: “delle prove d'esame” sono sostituite dalle seguenti: “della prova d'esame” e le parole: “delle stesse” sono soppresse;
- m) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, dopo le parole: “il giudizio di “ottimo profitto”, “segnalato profitto”, “profito”, sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori”;
 - 2) al comma 2, dopo le parole: “secondo quanto indicato dal comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3) al comma 5, le parole *“che superano gli esami”* sono sostituite dalle seguenti: *“che superano l'esame”*;
- n) all'articolo 23, le parole: *“si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo”*, sono sostituite dalle seguenti: *“si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c), d), d-bis) e d-ter), del decreto legislativo”*.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 9 APRILE 2018, RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"".

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

L'articolo 14, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha modificato l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, in materia di concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, modificando la lettera mm) e introducendo le lettere mm-bis) e mm-ter), con la previsione della possibilità di rimodulare – nella fase transitoria – la durata del corso di formazione professionale e di indire un ulteriore concorso interno attraverso modalità attuative rinviate al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Allo scopo di dare attuazione alle modifiche apportate dal richiamato decreto legislativo n. 126 del 2018, è stato predisposto l'unito decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composto da due articoli, le cui disposizioni, in conseguenza, in particolare, della riduzione da tre a un mese del corso di formazione professionale, integrano e modificano il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018, recante modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nello specifico:

Articolo 1 (*Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*):

le **lettere a) e b)** recano, rispettivamente, modificazioni al Titolo del decreto novellato e l'introduzione all'articolo 1 del comma 1-*bis*), allo scopo di esplicitarne l'estensione dell'oggetto anche alle procedure di accesso di cui alla lettera *mm-bis*), introdotta all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 dal decreto legislativo "correttivo" n. 126 del 2018;

la **lettera c)** modifica l'intestazione del CAPO I in relazione all'introduzione di un CAPO II-*bis* relativo alla disciplina dell'ulteriore concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici;

la **lettera d)** dispone l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *aaaa-sexies*) del decreto legislativo n. 95 (introdotta dall'articolo 14, comma 1, lettera *aa*) del decreto legislativo n. 126 del 2018) che ha previsto che nella fase transitoria non si applicano le disposizioni che prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali anche ai concorsi di cui al decreto novellato;

la **lettera e)** introduce, dopo il CAPO II, il CAPO II-*bis*, composto da due articoli, numerati 8-*bis* e 8-*ter*, di cui alla successiva lettera e);

la **lettera f)**, in connessione con la **lettera e)**, introduce gli articoli 8-*bis* e 8-*ter* recanti, rispettivamente, il richiamo espresso delle disposizioni del CAPO II per l'espletamento dell'ulteriore concorso interno e la disciplina per la formazione e l'approvazione della graduatoria in considerazione che l'articolo 2, comma 1) lettera *mm-bis*) del decreto legislativo n. 95 del 2017 (introdotta dall'articolo 14, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo n. 126 del 2018) riserva i posti da bandire, rispettivamente, al personale del ruolo dei sovrintendenti tecnici e al personale in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle professioni sanitarie;

la **lettera g)**, in connessione con la **lettera e)**, integra il richiamo ai CAPI I e II



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

con l'introduzione del CAPO II-*bis*;

la lettera h) modifica l'articolo 10, comma 1, concernente l'articolazione del corso di formazione professionale in tre mesi, attraverso tre distinte fasi formative di differente durata, di cui una realizzata in modalità *e-learning* (non superiore a 50 giorni), una di tirocinio applicativo (non superiore a 45 giorni) presso la sede di servizio e una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato (non superiore a 15 giorni). La durata effettiva e la sequenza delle fasi formative sono rimesse ad un successivo decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza secondo la previsione del comma 1-*bis* che viene introdotto nell'articolo. La rimodulazione è finalizzata ad assicurare la formazione dei frequentatori in relazione all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici, anche con riferimento a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni svolte. Introduce, inoltre, un comma 2-*bis*, concernente l'individuazione della struttura formativa in cui si svolge il corso da parte della Direzione centrale per gli istituti di istruzione;

la lettera i) aggiorna l'articolo 11 relativamente alla fase di predisposizione del Piano degli Studi su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione;

la lettera l) aggiorna l'articolo 12, comma 1, relativamente all'articolazione del percorso formativo, specificando che i relativi periodi delle attività didattiche hanno una durata di 45 minuti ciascuno;

la lettera m) integra il richiamo dell'articolo 13, comma 1, alla norma primaria relativa al corso nella fase a regime, mediante la previsione della diminuzione del limite delle assenze consentite durante la frequenza del corso di formazione, in relazione alla rimodulazione della durata dello stesso;

le lettere n), o) e p) apportano alcune modifiche agli articoli 14, 15 e 16, in ordine alla disciplina dell'esame finale, che è ricondotto ad una sola prova scritta, precisando che nell'eventuale sessione straordinaria la prova da somministrare deve essere di contenuto diverso rispetto a quella della sessione ordinaria;

la lettera q) apporta modifiche all'articolo 17, comma 2, relativo alla graduatoria finale, rinviando alla disciplina delle decorrenze giuridica ed



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

economica per i corsisti in caso di articolazione dell'unico corso in più cicli, di cui al richiamato comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 126 del 2018;

la lettera r) integra l'articolo 18 aggiungendo al richiamo dell'applicazione della lettera mm) dell'articolo 2, comma 1, anche quello alle lettere mm-*bis*) e mm-*ter*).

L'articolo 2 (*Clausola di invarianza finanziaria*) contiene la clausola di invarianza finanziaria atteso che all'attuazione del decreto di cui alla presente relazione tecnico-illustrativa si provvede entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stante quanto previsto dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 126 del 2018, concernente la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto, nonché dall'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, riguardante il meccanismo di recupero dell'eventuale maggior onere risultante dal previsto monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCHEMA DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 9 APRILE 2018, RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il *"Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il *"Regolamento degli Istituti di Istruzione"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante *"Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato"*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il *"Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e affettiva di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"*;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente *"Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- CONSIDERATO** che la lettera mm-bis) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotta dall’articolo 14, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 126 del 2018, ha previsto un ulteriore concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico;
- CONSIDERATO** che la lettera mm-ter) del citato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotta dalla stessa lettera o) dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 126 del 2018, ha previsto, per i vincitori dei concorsi per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici, la frequenza di un corso di formazione di durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi;
- RITENUTO** di dover disciplinare le modalità attuative per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico per il richiamato ulteriore concorso interno, nonché rideterminare la durata del corso di formazione per l’accesso alla medesima qualifica e, conseguentemente, le modalità attuative del relativo percorso formativo, anche semplificando le correlate prove d’esame assicurando, contestualmente, una mirata formazione in relazione alle funzioni previste per il personale del ruolo degli ispettori tecnici e all’anzianità di servizio del personale interessato;
- CONSIDERATO** che la lettera mm-quater) del menzionato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, anch’essa introdotta dall’articolo 14, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 126 del 2018, rinvia la definizione delle modalità attuative delle predette lettere mm-bis) ed mm-ter), dello stesso articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, attraverso l’espreso rinvio alla lettera oo), del medesimo articolo 2, comma 1, del decreto legislativo da ultimo richiamato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il proprio decreto in data 9 aprile 2018, recante “*Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”, registrato dalla Corte dei Conti il 4 maggio 2018, Fog. n. 858, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/26-bis del 7 maggio 2018;
- RITENUTO** che a seguito delle richiamate integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare modifiche e integrazioni al predetto decreto del 9 aprile 2018;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 recante “Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95)

1. Al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
- nel Titolo, le parole “*LETTERA MM)*” sono sostituite dalle seguenti: “*LETTERE MM) E MM-BIS)*”;
 - all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “*1-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità attuative per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato attraverso un ulteriore concorso interno da bandirsi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm-bis), del decreto legislativo, introdotta dall'articolo 14, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.*”;
 - alla rubrica del CAPO II, dopo le parole: “*MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI*” sono aggiunte le seguenti: “*AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1*”;
 - all'articolo 3, i commi 5 e 6 sono abrogati;
 - dopo il CAPO II è inserito il seguente: “*CAPO II-BIS – ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1-BIS*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

f) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 8-bis

(Rinvio alle disposizioni applicabili)

1. Le disposizioni del Capo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 8, si applicano anche per lo svolgimento del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, da bandirsi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm-bis), del “decreto legislativo”, riservato al solo personale ivi previsto.”;

“Articolo 8-ter

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato del concorso di cui al presente Capo è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i settori di impiego e profili professionali previsti nel bando di concorso.

3. La Commissione, formate le graduatorie di merito di cui al comma 2 dichiara, per ciascuna graduatoria, i vincitori.

4. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

5. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

6. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.”

g) all'articolo 9, le parole: *“del concorso di cui al Capi I e II”* sono sostituite dalle seguenti: *“dei concorsi di cui ai Capi I, II e II-bis”;*

h) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“Il corso, della durata di tre mesi, è articolato in tre fasi formative, di cui: una realizzata in modalità e-learning, di durata non superiore a 50 giorni; una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato, di durata non superiore a 15 giorni; una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione, di durata non superiore a 45 giorni.”;*

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente *“1-bis. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione, sono definite la durata di ciascuna delle fasi formative di cui al comma 1 e la loro sequenza.”;*

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: *“2-bis. Il corso si svolge presso un Istituto, Centro o Scuola di formazione della Polizia di Stato individuata in relazione alle esigenze organizzative e logistiche dalla Direzione Centrale per gli istituti di*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

istruzione. Ove imprescindibili esigenze organizzative lo richiedono, il corso può essere svolto anche presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, individuate dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione”;

- i) all'articolo 11 comma 1, dopo le parole: “Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza” sono aggiunte le seguenti: “, su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione”;
- l) all'articolo 12, le parole: “della durata di cinquantacinque minuti” sono sostituite dalle seguenti: “della durata di 45 minuti”;
- m) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “In relazione alla durata del corso di formazione di cui all'articolo 10, i predetti limiti massimi di assenza sono ridotti della metà.”;
- n) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole: “consistente in una prova scritta e una orale relative” sono sostituite dalle seguenti: “consistente in una prova scritta relativa”;
 - 2) al comma 2, le parole: “delle citate prove” sono sostituite dalle seguenti: “della prova”;
 - 3) al comma 3, le parole: “Le prove di cui al comma 1 formano” sono sostituite dalle seguenti: “La prova di cui al comma 1 forma” e le parole: “non supera gli esami” sono sostituite dalle seguenti: “non supera l'esame”;
 - 4) al comma 4, le parole: “alle prove d'esame” sono sostituite dalle seguenti: “alla prova d'esame”;
 - 5) al comma 6, dopo le parole “ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il diverso contenuto della prova” ed il secondo periodo è soppresso;
 - 6) al comma 7, le parole: “a sostenere le prove d'esame, se compatibili”, sono sostituite dalle seguenti: “a sostenere la prova d'esame, se compatibile”;
- o) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 3, la parola “Presidente” è sostituita dalle seguenti: “Direttore centrale per gli istituti di istruzione”;
 - 2) al comma 5, le parole: “definisce i criteri per la valutazione delle prove” sono sostituite dalle seguenti: “definisce i criteri per la valutazione della prova”;
- p) all'articolo 16, comma 1, le parole: “delle prove d'esame” sono sostituite dalle seguenti: “della prova d'esame” e le parole: “delle stesse” sono sostituite dalle seguenti: “della stessa”;
- q) all'articolo 17, comma 2, dopo le parole: “secondo quanto indicato dal comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo”;
- r) all'articolo 18, le parole: “si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere mm), mm-bis) e mm-ter)”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

BOZZA DI LAVORO